

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Regolamento
Contenuto	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO U.O.C. AVVOCATURA - AFFARI LEGALI E DEI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI EX ART. 9, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore del Dipartimento	LORENZO PESCHINI
Struttura	S.O.C. AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	LUCIA CARLINI
Responsabile del procedimento	LUCIA CARLINI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	7	Regolamento

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista altresì

- la L. 31 dicembre 2012, n. 247 recante la «*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*» la quale, nel recepire gli approdi giurisprudenziali del Giudice delle leggi, di legittimità, amministrativo e contabile in uno con le istanze del Consiglio Nazionale Forense e dell’U.N.A.E.P. – Unione Sindacale degli Avvocati Enti Pubblici, ha inteso ridisegnare una disciplina organica della classe forense, riconoscendone, da un lato, il ruolo sociale e la funzione di servizio pubblico e, dall’altro lato, la professionalità, l’indipendenza e la dignità;

Preso atto

- che nel riconoscere come fondamentali tali caratteristiche, ha ritenuto di valorizzarle e tutelarle anche e soprattutto con riferimento agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, più in generale degli enti pubblici, in quanto deputati alla tutela delle Istituzioni oggettivamente intese, a tutela dell’interesse pubblico a prescindere dai diversi orientamenti politici espressi dagli organi di indirizzo di volta in volta al vertice degli apparati, garantendo l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti e degli Uffici Legali, da crearsi come articolazioni separate dall’organizzazione burocratica dell’Ente con esclusione di assegnazione di funzioni amministrative e gestionali;

- che all’uopo l’art. 23 legge cit., rubricato «Avvocati degli enti pubblici», ha statuito, tra l’altro, che « fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo»;

Considerato

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*», nel riformare aspetti fondamentali della Pubblica Amministrazione complessivamente intesa in tutte le sue articolazioni, ha, tra l’altro, rivisitato le avvocature pubbliche recependo le evoluzioni giurisprudenziali formatesi in materia civilistica, amministrativa e contabile;

- che in particolare, l’art. 9, rubricato “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici” ha espressamente statuito che:

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del

raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione;

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50% delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25% delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale;

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013;

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo;

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato;

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

- che dopo il susseguirsi di interventi legislativi volti all'abolizione delle cd. tariffe forensi e dei minimi tariffari allo scopo di liberalizzare il mercato intrapresi sin dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, non convertito *in parte qua*, poi proseguiti con l'art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato in sede di conversione dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha prorogato le tariffe in parola fino all'adozione dei decreti ministeriali di approvazione dei nuovi parametri di liquidazione delle spese giudiziali;

- che i nuovi parametri di liquidazione delle spese giudiziali sono stati poi adottati dapprima con D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e, successivamente, con D.M. 14 marzo 2014, n. 55 che, ferma l'abrogazione dei minimi tariffari, ha introdotto criteri di liquidazione rapportati alle fasi di giudizio ed alle attività effettivamente espletate dal professionista distinguendole in base all'Autorità Giudiziaria, al valore del giudizio, alla sua complessità tecnica ed all'interesse della parte rappresentata, introducendo criteri incentivanti in caso di composizione della lite;

Rilevato

- che a più riprese il Giudice amministrativo adito dagli avvocati dipendenti degli Enti pubblici a causa dalla mancata e/o ritardata approvazione dei Regolamenti recanti la nuova disciplina del funzionamento dell'avvocatura e della corresponsione delle competenze professionali derivanti da pronunce favorevoli con condanna o con compensazione delle spese di lite, di cui all'art. 9 della L. n. 114/2014, ha mostrato un indirizzo costante ed uniforme nel condannare l'inerzia serbata dalle Amministrazioni ritenendo che essa abbia: *«un vero e proprio obbligo di provvedere ... non potendosi riconnettere alla mancata tempestiva adozione del regolamento l'impossibilità per gli avvocati dipendenti di percepire, pro futuro, al contrario di quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, i compensi de quibus»* e nominando un Commissario *ad acta* in caso di perdurante silenzio-inadempimento spirato il termine concesso per l'adozione del regolamento *de quo* (T.A.R. Campania – Napoli, 7 luglio 2017, n. 3673M.R. ed altri c/ Asl Caserta; in termini T.A.R. Campania – Napoli, 30 maggio 2017, n. 2905);

- che nei suoi interventi consultivi la Corte dei conti ha ribadito la pacifica natura retributiva delle competenze professionali di che trattasi, con il corollario che la protratta inerzia dell'Amministrazione nell'adozione del Regolamento di cui all'art. 9, della L. n. 114/2014, obbligatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, non può tradursi in una lesione del diritto di credito retributivo maturato dagli avvocati dipendenti, pertanto, conclude la Corte, una volta adottato il regolamento, rimediando così alla sua protratta inerzia, l'Ente potrà procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione (Corte dei Conti – Sezione Controllo Piemonte, 20 novembre 2015, n. 164; id. Toscana, 9 dicembre 2014, n. 259; id. Puglia, 22 gennaio 2015, n. 49 secondo cui la corresponsione dei compensi professionali costituisce *«un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa»*, per cui *«l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali»*);

Preso atto, altresì

- che il Direttore della SOC Affari Legali Dr.ssa Lucia Carlini, anche quale Responsabile del procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

Su proposta del Direttore di Struttura della SOC Affari Legali Dr.ssa Lucia Carlini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di adottare il Regolamento per il funzionamento della SOC “Avvocatura – Affari Legali” e la corresponsione delle competenze professionali ai legali interni ex art. 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114, allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
3. di pubblicare la presente delibera sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)